

N. R.G. 2275/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice GOP dott. Maria Rosaria Sciorpa  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2275/2016** promossa da:

**CO.PAD.OR SOC. AGR. COOP.** (c.f. 01589650348 ) elettivamente domiciliato in presso il  
Difensore Avv. DELIETI PAOLO

ATTORE

contro

**AZIENDA AGRICOLA CASELLA DI MAZZOCCHI ALESSANDRO E ANNA MARIA  
SAS** (c.f. 01365640331 ) elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI,49 29121 PIACENZA  
presso il Difensore Avv. MARCHESI STEFANO ANTONIO

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno così concluso :

Per parte attrice: come da foglio trasmesso in via telematica;

Per parte convenuta: come da foglio trasmesso in via telematica;

\*\*\*\*\*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla L. 69/2009.

1. Co.pad.or Soc. Agr. Coop. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.658/2016 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 07.06.2016 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1569/2016, immediatamente esecutivo e con esenzione dal termine di cui all'art. 482 c.p.c. notificato il 17.06.2016 unitamente all'atto di precetto, con il quale Azienda Agricola Casella di Mazzocchi Alessandro e Anna Maria s.a.s. ha ingiunto all' attrice opponente il pagamento della somma di €.24.603,28, oltre interessi come da domanda, competenze e spese del procedimento monitorio, su forniture di pomodoro effettuate in favore della debitrice nell'annata 2011 oggetto di ricognizione di debito da parte dell'ingiunta.
2. L'attrice, dopo aver premesso di aver provveduto con animo di rivalsa all'integrale



pagamento della somma portata dall'atto di precetto, eccepiva l'improponibilità/improcedibilità della domanda avversaria per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'atto di ricognizione e ristrutturazione del debito sottoscritta fra le parti in data 29.6.2012. Rappresentava, altresì, di vantare nei confronti dell'ingiungente ragioni di credito ampiamente superiori alle somme richieste in ragione di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo per le quali aveva agito in altra sede antecedentemente al deposito del decreto ingiuntivo in esame, eccependo l'insussistenza dei presupposti sia della provvisoria esecutività che dell'esenzione dal termine di cui all'art. 482 c.p.c. Nel merito, eccepiva l'erroneità dei richiesti interessi in rapporto a quanto effettivamente ingiunto chiedendo la restituzione della somma di €.83,15.

3. Costituendosi in giudizio l' Azienda Agricola Casella di Mazzocchi Alessandro e Anna Maria s.a.s. contestava, in rito, la validità della clausola compromissoria ex adverso invocata sia perché all'epoca della proposizione dell'ingiunzione la convenuta opposta non rivestiva più la qualità di socia della Co.pad.or si che non era più tenuta all'osservanza del relativo statuto richiamato per relationem dalla clausola arbitrale in questione, sia perché detta clausola doveva ritenersi nulla in quanto non espressamente approvata ex art. 1341 co.2 c.c., sia per l'inadempienza dell'attrice alle obbligazioni contrattuali, sia, infine, per l'inidoneità della clausola compromissoria a produrre conseguenze processuali sul decreto ingiuntivo attenendo il merito esclusivamente alla quantificazione degli interessi e non alla sorte capitale pacificamente riconosciuta il cui errore di calcolo doveva essere contestato in sede di opposizione all'esecuzione e non di opposizione al decreto ingiuntivo.
4. Secondo costante insegnamento della Corte di Cassazione, *"in tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente"* ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14570 del 20/08/2012 , conforme a Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12591 del 04/06/2014, Sez. 2 - , Sentenza n. 20205 del 21/08/2017).
5. Nel caso di specie, l'atto di ricognizione e ristrutturazione del debito sottoscritto dalle parti in data 29.06.2012 deve essere letto unitamente ( cfr. le premesse terzo capoverso) al verbale dell'Assemblea dei soci della Co.pad.or di pari data nel quale è stata determinata la conversione di una parte del credito vantato dai soci in finanziamento soci-prestito sociale in favore di Co.pad.or. e le modalità di rimborso del medesimo ivi determinate in via generale.

In particolare, l'atto di ricognizione altro non è se non la diretta emanazione in termini specifici per il singolo socio - nella specie Azienda Agricola Casella di Mazzocchi Alessandro e Anna Maria s.a.s. - di quanto deliberato dall'Assemblea si che il predisponente può individuarsi nella stessa Co.pad.or.

Peraltra depone a favore di tale interpretazione la natura stessa dell'atto considerato trattandosi di ricognizione di debito accettata dal creditore e dunque di negozio unilaterale recettizio.



Ne consegue, alla luce del principio richiamato, che Co.pad.or. non può opporre alla convenuta la sussistenza di una clausola compromissoria la quale, per assenza dell'apposita specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. va dichiarata inefficace e dunque nulla fra le parti, così come eccepito dall' Azienda Agricola Casella di Mazzocchi Alessandro e Anna Maria s.a.s.

La clausola compromissoria, infatti va ritenuta autonoma rispetto al negozio cui essa si riferisce di conseguenza che ben ne può essere dichiarata la nullità- di cui l'inefficacia costituisce una specie- per assenza di specifica accettazione senza che ciò travolga il resto dell'accordo che resta valido ed efficace fra le parti per quanto attiene tutte le altre pattuizioni , ed in particolare, l'intercorso riconoscimento del debito verso l' Azienda Agricola Casella di Mazzocchi Alessandro e Anna Maria s.a.s. da parte di Co.pad.or.

L'accoglimento della richiamata eccezione rende ultroneo l'esame delle altre questioni inerenti il merito della validità della clausola compromissoria in esame.

6. Nel merito, come affermato dalla stessa opponente, l'importo contestato ( €83,15) attiene esclusivamente al calcolo degli interessi conteggiati nell'atto di precetto.

*“La competenza del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., è inderogabilmente del giudice che ha emesso l'ingiunzione, mentre quella del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. appartiene inderogabilmente al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e valore, e pertanto non è modificabile ne' la competenza dell'uno ne' quella dell'altro (Cass. 20 maggio 2015, n.10419; 16 aprile 1999, n. 3792; 12 gennaio 1998, n. 186). Il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto è possibile se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione, competente per materia e per valore.”(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018)*

Orbene nel caso di specie, ove peraltro l'opposizione deve essere qualificata come avverso gli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., seppure la competenza del tribunale è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità una competenza funzionale e inderogabile (come affermato, in particolare, da Cass. 14 settembre 1983 n. 5560, nonché da Cass. 3 marzo 1981 n. 1225) non vi è coincidenza fra il giudice competente per opposizione a decreto ingiuntivo ( Tribunale di Piacenza) e quello competente per l'opposizione agli atti esecutivi (Tribunale di Parma), di conseguenza che Co.pad.or Soc. Agr. Coop avrebbe dovuto promuovere un autonomo giudizio di opposizione avanti al tribunale competente e la domanda spiegata nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Piacenza è inammissibile.

Va comunque rilevato che l'opposizione come sopra qualificata avverso l'atto di precetto notificato unitamente al titolo esecutivo investendo il mero calcolo degli interessi riportati nell'atto di precetto, non è suscettibile di determinare l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo che va pertanto confermato sia quanto alla sorte capitale richiesta, sia con riferimento alla modalità di determinazione degli interessi.

7. Le spese di giudizio, vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del principio della soccombenza ed in base ai parametri previsti dal DM n. 55/2014.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiara la nullità della clausola compromissoria riportata nell'atto di ricognizione ristrutturazione del debito sottoscritto il 29.6.2012 confermando la competenza del Tribunale di Piacenza in relazione al presente giudizio;
- Conferma il decreto ingiuntivo n.658/2016 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 07.06.2016 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1569/2016;
- Condanna Co.pad.or Soc. Agr. Coop. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Azienda Agricola Casella di Mazzocchi Alessandro e Anna Maria s.a.s. liquidate in €.4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.

Piacenza, 6 gennaio 2020

Il Giudice  
*dott. Maria Rosaria Sciorpa*

